

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA

SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO

ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

**Approvato con deliberazione
Consiliare n. 11 del 29.01.2002**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche di coloro che richiedono l'accesso agevolato ai servizi sociali o assistenziali comunali, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazione economiche.

Art. 2 - Integrazioni

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare e modificare per quanto incompatibile il regolamento comunale "Interventi di assistenza economica ed integrazione al costo dei servizi", nonché ogni altra norma regolamentare relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie, che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 3 - Prestazioni soggette al presente regolamento

Il presente regolamento viene applicato nello specifico per la valutazione del diritto d'accesso al servizio richiesto e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione, disciplinate dai relativi regolamenti o criteri d'accesso, che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente. In particolare:

- assistenza domiciliare e prestazione annessa (fornitura pasti, telesoccorso)
- trasporto sociale
- soggiorni marini per anziani, minori e disabili
- inserimenti in strutture diurne o residenziali (centri socio-educativi, RSA, case famiglia, comunità alloggio, servizi formativi per l'autonomia, ecc.)
- contributi a persone bisognose ed esenzione ticket
- borse di studio
- rette asilo nido
- rette mensa scolastica
- altri servizi scolastici: buoni libro, trasporto, ecc.
- canone di locazione per abitazioni comunali
- agevolazione sull'ICI e su tasse comunali legate al reddito
- ogni altra prestazione sociale erogata sulla base della valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 4 - Criteri per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti il nucleo familiare di appartenenza come definito negli articoli seguenti, quali risultano alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art.10.

In particolare, L'indicatore della situazione economica equivalente è determinato sommando 1) i redditi dei componenti il nucleo familiare con 2) l'indicatore della loro situazione economica patrimoniale, pari al 20% dei valori patrimoniali come di seguito definiti (art. 7). Il valore economico ottenuto è diviso per il parametro desunto dalla scala di equivalenza, ottenendo così l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sulla base di tale indicatore è prevista una partecipazione al costo dei servizi da parte dei richiedenti.

Con la presentazione della domanda dovrà essere inoltre fornita dichiarazione sostitutiva relativa al possesso di particolari beni indicatori del reddito posseduto.

Situazioni ove siano presenti spese documentabili di particolare entità e improrogabili, verranno di volta in volta valutate dall'ufficio servizi sociali ai fini della determinazione del reddito.

Art.5 - Composizione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30/05/89 n. 223, salvo quanto stabilito di seguito.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli art.433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art.441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art.711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile (separazione dei coniugi in pendenza del giudizio);
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c (mancata conciliazione dei coniugi);
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il genitore che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura, ecc.) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°109, e successive modificazioni, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, per le prestazioni sociali finalizzate a quanto sopra erogate a favore di persone con handicap grave, di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché di soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla azienda sanitaria locale, si assume come unità di riferimento, per le modalità di contribuzione al costo della prestazione, una composizione del nucleo familiare limitata al solo assistito.

Art. 6 - Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale (IRS)

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o enti previdenziali. Il reddito considerato è quello imponibile al lordo dell'imposta e al netto degli oneri deducibili. Per coloro che svolgono attività come imprenditori agricoli il reddito è da considerarsi al netto dei redditi agrari, per la valutazione dei quali dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente.
- E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dal comune, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva.
- c) le eventuali indennità di assistenza, di accompagnamento ecc. e altri proventi monetari erogati da enti pubblici o previdenziali a favore dei componenti il nucleo familiare -
- d) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato -
- e) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando la percentuale del rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come definito all'art.7 -
- f) altri redditi percepiti da fonti diverse.

Salva diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57, arrotondate a € 5.165,00 (L.10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti -
- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art.5, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 7 - Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale (IPS)

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

a) patrimonio immobiliare

inteso come il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.10, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo (quota capitale) alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69, arrotondato a € 51.4645,00 (L.100.000.000). Ai fini dell'applicazione della detrazione:

1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art.5 risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

b) patrimonio mobiliare

che deve essere calcolato considerando le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.10:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.10 -
- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a) -
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a) -
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo -
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo di beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali -
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n.415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a) -
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto -
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art.10 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71, arrotondato a € 15.495,00 (L. 30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 6 lettera e).

I valori patrimoniali di cui sopra rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Art.8 - Scala di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza da utilizzare per il calcolo dell'ISEE sono i seguenti:

Numero dei componenti del nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3 della L.n.104 del 5 febbraio 1992, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei famigliari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella, si considerano attività di lavoro o d'impresa le attività che danno luogo a redditi da lavoro dipendenti o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n°917, e successive modificazioni ed integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei famigliari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Art. 9 - Calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per i diversi servizi e casi particolari

Per ogni singolo servizio o prestazione la Giunta comunale determinerà le fasce di valore ISEE e le relative compartecipazioni economiche dei richiedenti al fine di assicurare trattamenti agevolati ai nuclei famigliari che versano in condizioni economiche meno agiate.

La Giunta stabilirà altresì il costo dei servizi e delle prestazioni per accedere ai quali non è previsto il calcolo dell'ISEE.

Art.10 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente per casi particolari

Per quanto concerne l'inserimento in strutture residenziali o diurne non comunali, l'assistito partecipa al costo della retta con il proprio reddito comprensivo dell'assegno di accompagnamento o altre indennità assistenziali.

La domanda di richiesta del servizio è presentata:

- a) direttamente dal richiedente la prestazione;
- b) congiuntamente dal soggetto di cui alla lettera a) e dai parenti conviventi e
- c) dagli altri parenti non conviventi

Con il provvedimento con il quale il Comune dispone la propria eventuale partecipazione alla retta è determinata la quota a carico del soggetto richiedente e dei parenti di cui sopra, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Comunale.

Art.11 - Dichiarazione sostitutiva

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuato sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva, di durata annuale, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo famigliare.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale, nonché i valori relativi al patrimonio e le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, il cittadino può presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far valere i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore ISEE; parimenti il cittadino si impegna a comunicare eventuali modifiche nella situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un significativo cambiamento nella propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

In entrambi i casi la nuova dichiarazione sostituisce la precedente e gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dal mese successivo a quello di presentazione.

Il Comune sulla base della dichiarazione sostitutiva, rilascia una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione munita di attestazione rilasciata può essere utilizzata nel periodo di validità da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Art.12 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di dati personali e in particolare delle disposizioni della Legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni e integrazioni.

Il richiedente dovrà esprimere nella dichiarazione sostitutiva il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il comune effettua elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima.

Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'art.13, i dati sono conservati dagli uffici competenti per un periodo di 5 anni.

Nel caso di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni non erogate dal comune i dati sono conservati per un periodo di due anni.

Art.13 - Controlli

Gli uffici competenti provvedono ad effettuare opportuni controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con autocertificazione, sollecitando se necessario l'intervento della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

A tal fine gli uffici possono richiedere idonea documentazione atta a:

- 1) dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati relativi alla situazione economica, familiare e personale, e/o
- 2) acquisire informazioni integrative utili per la valutazione della richiesta.

In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite si provvede al recupero forzoso delle somme altrimenti dovute. In caso di mancata corresponsione di quanto dovuto gli uffici provvederanno alla sospensione della prestazione.

La riammissione al godimento di prestazioni agevolate è possibile solo dopo aver corrisposto al comune le somme dovute e sulla base della valutazione degli uffici comunali che valuteranno l'indispensabilità della prestazione.

In caso di grave omissione delle informazioni richieste si provvederà ad informare le autorità competenti.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche in caso di segnalazione di incongruenze da parte dell'INPS, che effettua controlli formali sui contenuti della dichiarazione sostitutiva unica in relazione alle informazioni di cui dispone nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate.

Qualora dai dati della dichiarazione sostitutiva si rilevi un evidente incongruenza tra livello reddituale e condizioni di vita del richiedente, l'ammissione al servizio o beneficio è subordinata all'espletamento di un'indagine di verifica. Durante tale periodo l'ammissione al beneficio può essere sospesa.

Art.14 - Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

* * * * *